



Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il giudice designato, dott. Antonio Pianoforte,

nel procedimento unitario iscritto al numero di r.g. 106/2025, promosso da:

CUTRERA [REDACTED] e **POSANTE** [REDACTED] ([REDACTED]) con il
patrocinio dell'avv. PISANI MARCELLA, giusta procura in atti

RICORRENTI

avente ad oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. c.c.i.i.*,

in cui svolge la funzione di OCC il dott. Giovanni Iurato,

letto l'art. 70 c.c.i.i.,

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che i debitori istanti hanno depositato, con l'ausilio dell'OCC Commercialisti di Ragusa, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. c.c.i.i.*;

ritenuto che appare sussistere la competenza di questo tribunale, poiché i debitori istanti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2-3, CCII), nel circondario del tribunale di Ragusa;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 67, co. 2, c.c.i.i.) sono stati riportati nel ricorso, come integrato a seguito di decreto interlocutorio, anche con depositati in allegato, l'indicazione: a) di tutti i creditori, con la precisazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 68, co. 2, c.c.i.i.), la relazione dell'OCC contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento,

abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

ritenuto che la proposta appare *prima facie* ammissibile, in quanto (salva eventuale diversa valutazione all'esito delle osservazioni dei creditori):

- i debitori istanti, appartenenti al medesimo nucleo familiare ex art. 66 c.c.i.i., appaiono qualificabili come consumatori, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);

- i debitori istanti appaiono versare in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., come si evince dalla presenza di un'esecuzione immobiliare in corso sulla casa di abitazione (r.g.e.i. 13/2024, trib. Ragusa);

- non appaiono ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo ai debitori (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nelle plurime problematiche di salute che hanno interessato i membri del nucleo familiare;

preso atto che la durata del piano è di otto anni e che l'attivo messo a disposizione dal debitore è di complessivi euro 62.381,21, con rate mensili scadenziate analiticamente a pagg. 23-25 nella relazione dell'o.c.c.;

considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e, parziale, ma in misura superiore al valore dei beni su cui insiste la causa di prelazione, dei privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 9%;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente e alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria;

p.q.m.

1) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito *web* di questo tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

2) dispone che la proposta e il piano siano comunicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro trenta giorni, a mezzo posta elettronica certificata o, se non è

possibile, per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax presso la residenza o la sede legale di costoro; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

3) onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti e la copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE utilizzato, aggiornato alla data della notifica.

4) avvisa i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

5) dispone che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentiti i debitori, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente;

6) dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti dei debitori istanti;

7) dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori istanti;

8) dispone che i debitori notifichino ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente e decreto;

9) fissa, per l'eventuale omologa del piano, l'udienza del 16/12/2025, ore 12.00, presso l'aula F, tribunale di Ragusa, sede centrale, pian terreno.

Si comunichi alla cancelleria esecuzioni immobiliari, per l'inserimento del provvedimento nel fascicolo r.g.e.i. 13/2024, per i provvedimenti di competenza del g.e.

Ragusa, 22/10/2025.

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte